



BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DI CARATTERE MIRATO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI VISITE CA' FOSCARI TOUR - Scorcio di anno accademico 2023/24.

Art. 1 - Indizione	1
Art. 2 - Svolgimento e caratteri della prestazione	1
Art. 3 - Compensi	2
Art. 4 - Requisiti di accesso	2
Art. 5 - Partecipazione al concorso	5
Art. 6 - Requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi	5
Art. 7 - Commissione	6
Art. 8 - Concorso e graduatoria	6
Art. 9 - Formazione	7
Art. 10 - Contratto e risoluzione dello stesso	7
Art. 11 - Crediti formativi	8
Art. 12 - Norme finali	8
Art. 13 – Responsabile del procedimento	8
Informativa relativa al trattamento dei dati personali	8

Art. 1 - Indizione

1. L'Università Ca' Foscari Venezia, in attuazione del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, indice un concorso per individuare studenti/studentesse capaci e meritevoli per svolgere attività di collaborazione di carattere mirato, finalizzate alla realizzazione per l'anno accademico 2023/2024 del seguente servizio:
 - a) servizio di visite di carattere storico-artistico e supporto all'organizzazione del Ca' Foscari Tour: n. 3 posti (200 ore).
2. Le chiamate avverranno in base alle effettive esigenze dell'Ateneo, tenendo anche conto di possibili ed eventuali cambiamenti nello svolgimento delle attività oggetto del presente bando, legati a motivazioni sanitarie, senza nulla a pretendere da parte degli/delle ammessi/e in graduatoria.

Art. 2 - Svolgimento e caratteri della prestazione

1. Il periodo di svolgimento dell'attività di collaborazione del servizio di visite di carattere storico-artistico all'interno delle principali sedi di Ateneo, tra cui Ca' Foscari e Ca' Dolfin, in italiano e in inglese, anche in occasione di eventi promossi dall'Ateneo e supporto all'ufficio nell'organizzazione di iniziative legate al progetto, anche sui social,

avrà la durata complessiva di sei mesi consecutivi nel periodo, **luglio 2024 - dicembre 2024**. L'impegno settimanale è previsto tra le 12 e le 18 ore, con una presenza di tre/quattro giorni, dal lunedì al sabato.

2. Lo studente o la studentessa dovrà assicurare la propria disponibilità in tutto il periodo in cui si svolgerà il servizio.
3. La prestazione dello/della studente/studentessa non può superare il numero massimo di 200 ore e non può in nessun caso consistere in attività di docenza, in partecipazione a commissioni d'esame e comportare l'assunzione di responsabilità amministrative.
4. I/Le vincitori/vincitrici della collaborazione non dovranno aver già svolto o non potranno svolgere altra collaborazione studentesca di carattere generico o mirato riferita all'anno accademico 2023/2024.

Art. 3 - Compensi

1. Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in euro 7,00.
2. A coloro che completeranno il ciclo delle 200 ore previste per il servizio di visite e che avrà ottenuto giudizio positivo dell'attività svolta da parte del referente del servizio sarà corrisposto un premio pari a euro 467,00.
3. I compensi sono esenti da imposte.
4. Il compenso di cui al precedente comma 1 non verrà corrisposto a coloro che non abbiano svolto almeno il 30% delle ore massime di attività di collaborazione previste dal contratto. È fatto salvo il pagamento del compenso anche al di sotto di tale percentuale laddove l'interruzione sia motivata da comprovate ragioni di salute.
5. Gli/Le assegnatari/e della collaborazione dovranno obbligatoriamente attivare la CartaConto Ca' Foscari con le modalità riportate alla pagina web <http://www.unive.it/pag/8742/>, prima dell'inizio dell'attività. La CartaConto Ca' Foscari sarà utilizzata come **unica modalità di accredito del compenso** per l'attività di collaborazione svolta; la mancata attivazione comporterà la decadenza del diritto di ricevere la somma spettante.

Art. 4 - Requisiti di accesso

1. Per poter accedere alle attività di collaborazione di cui al presente bando, lo studente o la studentessa deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'anno accademico 2023/2024 entro la scadenza del bando.
2. Potrà accedere alle attività di collaborazione per la realizzazione del servizio di visite di carattere storico-artistico e supporto all'organizzazione del Ca' Foscari Tour lo studente o la studentessa iscritto/a nell'anno accademico 2023/2024:
 - a) al secondo anno, o successivo, di un corso di laurea sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - b) ad un corso di laurea magistrale sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - c) ad un corso di dottorato di ricerca, per la durata di tre anni;

- d) ad un corso di master di I° o di II° livello classificato come “post lauream”;
 - e) ad un corso di studio interateneo - afferente a corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca o di master di I° e II° livello - per la frequenza di parte delle attività previste dal proprio piano di studi presso la sede dell'Università Ca' Foscari Venezia. Lo/La studente/studentessa potrà concorrere per le collaborazioni in uno solo dei due Atenei;
 - f) contemporaneamente a due corsi di studio, es. a Ca' Foscari e ad un altro Ateneo, o a Ca' Foscari e agli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici. Si potrà concorrere per le collaborazioni per l'anno accademico 2023/2024 in una sola delle due carriere. La studentessa o lo studente già iscritta/iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini delle collaborazioni, l'Ateneo di seconda iscrizione o il corso di seconda iscrizione qualora iscritta/iscritto presso il medesimo Ateneo.
3. Per “durata degli studi” si intende la durata normale, prevista dagli ordinamenti didattici di cui al D.M. n.509/1999 e al D.M. n.270/2004, del corso di studio a partire dal primo anno di immatricolazione.
- Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui lo studente/studentessa è stato iscritto ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università, diversi da quello cui è attualmente iscritto. Pertanto, l'anno di carriera può anche non coincidere con l'anno di corso.
- Nel conteggio degli anni di carriera, di cui sopra, previsto per poter richiedere il beneficio:
- a) non vengono considerati eventuali anni di sospensione/interruzione degli studi;
 - b) per lo studente/studentessa, immatricolatosi al corso frequentato con lo status “full time” e che nel prosieguo della carriera universitaria abbia optato per lo status “part-time”, ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, ciascun anno accademico frequentato con lo status di “full time” viene conteggiato come due anni “part-time”;
 - c) per lo studente/studentessa, immatricolatosi al corso frequentato con lo status “part time” e che nel prosieguo della carriera universitaria sia divenuto “full time”, ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, due anni accademici frequentati con lo status di “part-time” vengono conteggiati come un anno “full- time”; il singolo anno accademico frequentato con lo status di “part-time” verrà comunque considerato come un anno “full-time”.
4. Lo studente o la studentessa iscritto/a per l'anno accademico 2023/2024 ad anni successivi al primo deve essere in possesso alla data del **20 maggio 2024**, termine per la presentazione della richiesta di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti di merito:
- a) per i **corsi di laurea**:
 - almeno 18 crediti per lo/la studente/studentessa iscritto/a al secondo anno;
 - almeno 60 crediti per lo/la studente/studentessa iscritto/a al terzo anno;

- almeno 120 crediti lo/la studente/studentessa iscritto/a al primo anno fuori corso.

Per lo/la studente/studentessa *part-time* iscritto/a ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per il secondo anno, 12 crediti;
- per il terzo anno, 36 crediti;
- per il quarto anno, 60 crediti;
- per il quinto anno, 84 crediti;
- per il sesto anno, 102 crediti;
- per il settimo anno, 120 crediti.

b) per i **corsi di laurea magistrale**:

- almeno 18 crediti per lo/la studente/studentessa iscritto/a al secondo anno;
- almeno 60 crediti per lo/la studente/studentessa iscritto/a al primo anno fuori corso.

Per lo/la studente/studentessa *part-time* iscritto/a ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per il secondo anno, 12 crediti;
- per il terzo anno, 24 crediti;
- per il quarto anno, 42 crediti;
- per il quinto anno, 60 crediti.

c) per i **corsi di dottorato di ricerca**: ammissione all'anno successivo secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici;

d) per i **corsi di master di I° e II° livello**: ammissione all'anno successivo, se previsto.

5. Nei casi di trasferimento da altro Ateneo o di passaggio interno da un corso di studi ad un altro, sono validi solo i crediti formativi riconosciuti per il corso di studio al quale lo studente che chiede il beneficio è iscritto.

6. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, non sono considerati validi i CFU:

- riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a seguito di ritiro/decadenza o da altre attività sostenute anche prima dell'immatricolazione per le quali si sia ottenuto un esonero in crediti in carriera;
- derivanti da corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso di laurea e/o laurea magistrale;
- derivanti da esami non sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali).

7. Lo studente/studentessa iscritto/a ad un corso di laurea non dovrà essere già in possesso di altra laurea sia del vecchio (anche ante D.M. n. 509/1999) che del nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all'estero, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia delle Belle Arti o del diploma accademico di primo livello

(triennio) rilasciato ai sensi della Legge n. 508/1999.

8. Lo studente/studentessa iscritto/a ad un corso di laurea magistrale non dovrà essere già in possesso della laurea ante D.M. n.509/1999, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di secondo livello (biennio) rilasciato ai sensi della Legge n. 508/1999.
9. Si precisa che lo status di studente/studentessa dell'Università Ca' Foscari deve essere posseduto anche al momento della stipula del contratto.

Art. 5 - Partecipazione al concorso

1. Per partecipare al concorso lo studente/studentessa dovrà compilare l'apposito modulo disponibile al seguente indirizzo <https://forms.gle/HFMX2tRLjCosALcaA> ovvero nella pagina web di Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio al percorso "Collaborazioni a tempo parziale" > "Collaborazioni mirate", e trasmetterlo telematicamente all'Ufficio Promozione Culturale/Ca' Foscari Tour, cliccando sul pulsante "invia" entro e non oltre le **ore 12:00 del 20 maggio 2024**
2. Per poter compilare il modulo lo studente/studentessa dovrà accedere con la propria e-mail istituzionale.
3. Non saranno accolti i moduli e le relative candidature pervenute oltre le ore 12:00 del 20 maggio, ovvero pervenute con altro mezzo o sistema;
4. Per informazioni rivolgersi a Ufficio Promozione Culturale - Ca' Foscari Tour, e-mail: cafoscaritour@unive.it.

Art. 6 - Requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi

1. Per le attività indicate all'art. 1 del presente bando, il/la candidato/a deve possedere i seguenti requisiti generali:
 - conoscenza dell'organizzazione universitaria e dei servizi per gli/le studenti/studentesse;
 - conoscenza dei principali eventi della città di Venezia e di quelli organizzati da Ca' Foscari in ambito di public engagement (Terza Missione) e delle iniziative extracurricolari rivolte agli/alle studenti/studentesse;
 - autonomia e capacità di risolvere problemi di ordine pratico;
 - disponibilità all'ascolto, al colloquio e capacità di comunicazione e trasmissione delle informazioni;
 - buona conoscenza della lingua italiana a livello pari o superiore al B2;
 - buona conoscenza della lingua inglese a livello pari o superiore al B2.
2. Saranno valutate positivamente le conoscenze di:
 - storia dell'arte medievale, moderna, contemporanea;
 - storia della Repubblica di Venezia;

- esperienze come guida turistica; accompagnatore/accompagnatrice turistico/a; tour manager; animatore/animatrice culturale.

Art. 7 - Commissione

1. La selezione verrà svolta da una commissione appositamente nominata con successivo provvedimento.

Art. 8 - Concorso e graduatoria

1. Lo studente/studentessa in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 4 che abbia presentato regolare domanda di partecipazione al concorso è selezionato mediante un colloquio teso ad individuare capacità, conoscenze e competenze indicate al precedente articolo 6.
2. Entro il 27 maggio 2024 verrà reso noto il calendario di convocazione degli ammessi, mediante avviso pubblicato nel sito web dell'Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio al percorso "Collaborazioni a tempo parziale" > "Collaborazioni mirate", che riporterà la data ed il luogo di svolgimento della selezione.
3. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti; pertanto, i/le candidati/e ammessi al concorso dovranno presentarsi, senza ulteriore preavviso, nel luogo, nel giorno e all'ora indicati, per sostenere il colloquio.
4. Per essere ammessi/e a sostenere la prova i/le candidati/e dovranno presentare alla commissione un documento d'identità personale valido agli effetti di legge.
5. I colloqui si svolgeranno nei giorni 30 e/o 31 maggio 2024, sulla base del numero di candidature ammesse.
6. La graduatoria dei vincitori/delle vincitrici e degli idonei/delle idonee verrà formulata in base alle attitudini e alle competenze dei/delle candidati/candidate emerse durante il colloquio, assegnando ai/alle candidati/candidate un punteggio espresso in trentesimi. A parità di punteggio, sarà preferito il/la candidato/candidata avente condizione economica più disagiata, certificata attraverso attestazione ISEE 2024 (Indicatore della condizione economica equivalente) valevole per le prestazioni sul diritto allo studio universitario che l'interessato/a, durante il colloquio, potrà indicare di voler utilizzare ove intenda far valere la prelazione.
7. La graduatoria verrà resa nota mediante pubblicazione nel sito web dell'Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio al percorso "Collaborazioni a tempo parziale" > "Collaborazioni mirate" entro il 7 giugno 2024.
8. Nel caso in cui lo/la studente/studentessa vincitore/vincitrice chiamato/chiamata per la collaborazione, dopo il terzo tentativo di contatto tramite l'indirizzo mail riportato nel modulo di domanda, non sia reperibile o non fornisca alcun riscontro **decadrà dalla graduatoria con l'impossibilità di svolgimento del servizio.**

Art. 9 - Formazione

1. Coloro che risulteranno vincitori/vincitrici saranno debitamente formati/e dal responsabile del servizio all'inizio dell'attività di collaborazione. Tale formazione tenderà ad approfondire i temi inerenti l'attività per cui si è stati selezionati e potrà svolgersi anche mediante approfondimenti e brevi lezioni dedicate.
2. Lo studente/La studentessa si impegna ad assolvere l'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.M. n.363/1998; Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.; ASR 21/12/2011), nei termini e secondo le modalità indicate nell'invito al corso "Formazione generale dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro", di cui riceverà copia dopo la stipula del contratto. Qualora lo/la studente/studentessa abbia già ottemperato all'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si impegna ad inviare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il relativo attestato al seguente indirizzo di posta elettronica: formazione.sicurezza@unive.it.

Art. 10 - Contratto e risoluzione dello stesso

1. Il/la candidato/candidata chiamato/a a svolgere l'attività di collaborazione sarà tenuto/a a firmare il contratto stipulato con l'Ateneo. Il contratto prevede:
 - a) la struttura presso la quale viene prestata l'attività;
 - b) il responsabile del servizio nell'ambito del quale essa si svolge;
 - c) il numero di ore di attività a cui è tenuto lo/la studente/studentessa assegnatario/a;
 - d) il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
 - e) la clausola di risoluzione unilaterale del contratto per inadempienza dello/della studente/studentessa collaboratore/collaboratrice;
 - f) l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato;
 - g) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte;
 - h) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - i) l'espressa menzione dell'osservanza del codice etico e di comportamento di Ateneo disponibile al seguente indirizzo web <http://www.unive.it/pag/8162>;
 - j) l'impegno secondo il quale tutti i dati e tutte le informazioni di cui lo studente entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.
 - k) l'obbligo di formazione in materia di sicurezza previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.
2. Il contratto si intende risolto automaticamente per inadempimento nei seguenti casi:
 - a) per indisponibilità dello/della studente/studentessa ad iniziare la collaborazione entro i termini stabiliti dal responsabile della struttura;
 - b) per accertata incapacità dello/della studente/studentessa a svolgere le prestazioni.

Art. 11 - Crediti formativi

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D.M. 270/2004 e dalla delibera del Senato Accademico n. 85 del 27 aprile 2004, i competenti collegi didattici dell'Ateneo potranno riconoscere, su richiesta dell'interessato/a, crediti formativi alle collaborazioni di cui al presente bando o come attività sostitutive in tutto o in parte dell'attività di stage, o come attività formative autonomamente scelte dallo/dalla studente/studentessa. Il riconoscimento è subordinato alla valutazione di attinenza e coerenza delle attività di collaborazione con il percorso formativo specifico del corso di studi dello/della studente/studentessa interessato/a.

Art. 12 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme del vigente Regolamento d'Ateneo per le forme di collaborazione a tempo parziale degli/delle studenti/studentesse e si rinvia alla normativa vigente in materia di diritto allo studio.

Art.13 – Responsabile del procedimento

1. La responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa Veronica Gusso.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli/le aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ateneo è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Università Ca' Foscari Venezia da parte di personale autorizzato, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e per lo svolgimento di attività connesse all'erogazione dei benefici.

Gli/Le interessati/e hanno il diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza

all'Ateneo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Università Ca' Foscari Venezia (Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it, email: dpo@unive.it).

Gli/Le interessati/e che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

**F.TO IL DIRETTORE GENERALE
dott. Gabriele Rizzetto**